

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per le risorse  
minerarie ed energetiche  
**Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale**  
**DGISSEG Divisione VIII**  
**Via Zamboni, 1 - 40125 Bologna**

Oggetto: Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.  
Progetto: **"Realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica, ubicato a terra, di potenza pari a 3,788 MW con relativo elettrodotto MT a 15 kV".**  
Titolare: **LAGOSANTO 1 S.r.l. – Via Leonardo Da Vinci, 12 – 39100 Bolzano (BZ) – P.IVA/C.F. 03119000218**

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il sottoscritto Matteo Bono, progettista dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 17/01/2022.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

n.	Latitudine N	Longitudine E Greenwich	
1	44.750408°	12.107871°	Posizione impianto
2	44.7452893°	12.1141649°	Elettrodotto 15 kV
3	44.7382186°	12.1325784°	Elettrodotto 15 kV

Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area dei titoli minerari **CORTE DEI SIGNORI** ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

Lo scrivente ha comunicato al titolare del progetto che la dichiarazione di non interferenza equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993 a condizione che venga assunto l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, sulla base delle

indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di polizia delle miniere e delle cave".

Erbusco, 17/01/2022

PER ACCETTAZIONE  
IL TITOLARE  
Matthias Schmidl

